

cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#)».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 44 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 45 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

45. A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 46 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 47 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

47. In attuazione dell'[articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), all'[articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del [comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 2 del 2009](#), e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'[articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'[articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#), nei limiti delle risorse stanziata a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'[articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007](#). All'[articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da riferire all'anno 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 48 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

48. Le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 49 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

49. Ai sensi dell'[articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'[articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 50 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

50. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'[articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 51 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'[articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'[articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122 del 2010](#), non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoriери, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 52 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

52. All'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° ottobre 2010, n. 163](#), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica